



Circolare n. -1/2014

Lancenigo, 07 Gennaio 2014--

## Legale - Fiscale - Societario

in collaborazione con

**SER.COOP.DE.**

Servizi alla Cooperazione Delegati - soc. coop.

**Unicaf**

Centro di assistenza fiscale e normativa  
del sistema Confcooperative

## SCADENZIARIO GENNAIO 2014

### PARTE PRIMA – SCADENZE CON DATA FISSA

Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Merkole di 1° gennaio	Contabilità di magazzino	<p><b>Inizio dell'obbligo:</b> Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta, sono superati tutti i seguenti limiti: <input type="checkbox"/> ricavi: €. 5.164.568,99 in ciascun esercizio; <input type="checkbox"/> rimanenze finali: €. 1.032.913,80 alla fine di ciascun esercizio.</p> <p>Dalla data odierna scaturisce quindi l'obbligo dell'adozione della contabilità di magazzino da parte delle imprese che hanno superato i limiti negli esercizi 2011 e 2012.</p> <p><b>Cessazione dell'obbligo:</b> L'obbligo cessa a partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, non viene superato uno dei limiti suddetti.</p> <p>Dalla data odierna cessa pertanto l'obbligo dell'adozione della contabilità di magazzino da parte delle imprese che negli esercizi 2012 e 2013 non hanno superato tali limiti. (art. 14 DPR 600/73, art. 1 DPR 695/96)</p>	Scritture ausiliarie dalle quali risultino le quantità entrate ed uscite.

	<b>Interessi legali</b>	A partire dal 1° gennaio 2014 la misura degli interessi legali passa dal 2,5% al 1% in ragione d'anno. (D.M. 12/12/2013)	
	<b>Imposta di registro</b> Trasferimenti immobiliari	<p>A partire dal 1° gennaio 2014, salvo eventuali modifiche nella Legge di Stabilità 2014, è stata completamente modificata la tassazione dei trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale di cui all'art. 1 della Tariffa, parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ previsione di due aliquote soltanto per l'imposta di registro nei trasferimenti immobiliari (<b>2%</b> per la prima casa e <b>9%</b> per tutti gli altri immobili);</li> <li>✓ <i>imposta minima dovuta</i> per tali atti: <b>€ 1.000</b></li> <li>✓ per gli atti soggetti all'imposta di registro di cui sopra: <i>imposte ipotecaria e catastale</i> nella misura fissa di <b>50 € ciascuna</b>;</li> <li>✓ <i>esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie</i>;</li> <li>✓ per gli atti di cui sopra sono sopprese tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali;</li> <li>✓ <i>abrogate tutte le note</i> all'art. 1, ad eccezione della nota II-bis (requisiti prima casa).</li> </ul> <p>(art. 10 D.Lgs. n. 23/2011, art. 26 D.L. n. 104/2013)</p>	
	<b>Imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale</b>	Dal 1° gennaio 2014 le attuali imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale pari ad € 168 aumenteranno ad € 200. (art. 26 D.L. n. 104/2013)	
	<b>Iva</b>  Distributori automatici alimenti e bevande	A partire dal 1° gennaio 2014 si applicherà l'aliquota Iva nella misura del 10% alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme ed altri edifici destinati alla collettività, in luogo di quella attuale prevista nella misura ridotta del 4% fino al 31/12/2013 dal n. 38) della Tabella A, parte Seconda allegata al D.P.R. n. 633/1972. (art. 20 D.L. n. 63/2013)	
	<b>Iva</b>  Editoria	Per quanto concerne i prodotti editoriali consegnati o spediti dal 1/1/2014, si applica l'Iva con il sistema della resa forfetaria, oltre che con quello delle copie effettivamente vendute, sui supporti integrativi ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che non siano commercializzabili separatamente. (art. 19 D.L. n. 63/2013)	
Venerdì 10 gennaio	<b>Soggetti IRES</b>  - <b>Acconti IRES/IRAP</b> –  (Contribuenti con periodo d'imposta che termina il 31 GENNAIO - esercizio sociale 01/02/13 - 31/01/14)  Seconda rata di acconto	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della <b>seconda rata di acconto IRES e IRAP</b> relativamente alle società ed enti aventi l'esercizio sociale che termina il 31 GENNAIO.</p> <p>Per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2013 i soggetti Ires sono tenuti a versare l'acconto (sia Ires che Irap) nella misura del <b>102,5%</b> (ad esclusione dei soggetti esercenti attività finanziarie, creditizie e assicurative che devono pagarlo nella misura del 130%).</p> <p>Per il 2014, invece, tutti i soggetti Ires (compresi quelli esercenti attività finanziaria) calcoleranno gli acconti nella misura del 101,5%.</p> <p>Per l'IRES si fa riferimento al rigo RN17 del modello UNICO/2013 SC e per l'IRAP al rigo IR21 del Mod. IRAP/2013 SC.</p> <p>Per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2013 il</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.

		<p>versamento deve essere effettuato entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.          (Comunicato stampa Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 236 del 30/11/2013)</p> <p>Ricordiamo che i versamenti di acconto di IRES ed IRAP devono essere effettuati in <b>due rate</b>, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non sia <b>superiore a 103 euro</b>. In tale ultimo caso l'aconto si versa in un'unica soluzione alla scadenza della seconda rata (30 novembre per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti diversi).</p> <p>Nel caso in cui l'importo dell'aconto superi questa somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> il 40% dell'aconto dovuto dovrà essere versato alla scadenza della prima rata, contestualmente al versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;</li> <li><input type="checkbox"/> il residuo <b>60%</b> va versato alla scadenza della seconda rata.</li> </ul> <p>L'aconto <b>non è dovuto</b> se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente <b>non è superiore ad €. 20,00</b>.</p> <p><b>RICALCOLO ACCONTO</b></p> <p>Nel calcolo dell'aconto i contribuenti devono ricalcolare l'imposta dovuta per il periodo precedente (da prendere come base per il calcolo dell'aconto) senza tener conto delle eventuali agevolazioni fruite, relativamente alle reti d'impresa (art. 42 d.l. 78/2010) e alla deduzione forfetaria per gli impianti di distribuzione di carburanti (art. 21, L. n. 448/1998). Si dovrà inoltre tener conto delle nuove disposizioni relative alle società di comodo in merito alle perdite sistematiche (art. 2, commi 36-decies e seguenti de D.L. n. 138/2011), di quelle relative alla concessione in godimento di beni dell'impresa ai soci o ai familiari dell'imprenditore (art. 2, comma 36-terdecies, duodecimies del D.L. n. 138/2011), di quelle relative alla nuova deducibilità dei costi degli autoveicoli e di quelle relative alla rivalutazione del reddito dominicale e agrario (art. 1, comma 512 della L. n. 228/2012).</p> <p><b>Metodo previsionale -</b></p> <p>Ricordiamo che è facoltà del contribuente, in alternativa al metodo storico, commisurare i versamenti in aconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza.</p> <p>Non è possibile rateizzare il presente versamento, che pertanto andrà obbligatoriamente versato in unica soluzione (art. 20 DLgs 241/97)          (Art. 1 c.2 L.23/03/77 n.97 - Art. 30 e 37 Dlgs 446/97 – art. 4 L. 388/2000, art. 4 co.1 D.Lgs 344/03, art. 1 DL 106/05)</p>	
	<b>Sostituti d'imposta</b>  Dirigenti del commercio  Fondi integrativi	Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi privati dei dirigenti del commercio (Fondo Mario Negri, Associazione Antonio Pastori (ex Previr), Fondo Mario Besusso), relativi al <b>QUARTO TRIMESTRE 2013</b> .	Versamento tramite banca mediante il modulo inviato dell'Ente
Domenica 12 gennaio	<b>Sostituti d'imposta</b>  Conguaglio di fine anno	Termine entro il quale il lavoratore dipendente o assimilato (sostituito) può chiedere al sostituto (datore di lavoro) di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente (art. 51 DPR 917/86), o assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 DPR 917/86), percepiti in relazione ad altri rapporti di lavoro intrattenuti nel corso dello stesso anno. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute (art. 23, co.4, D.P.R. n. 600/1973). <p><b>Collaborazioni coordinate e continuative (lavoro a progetto).</b></p> Ricordiamo che dal 1/1/2001 anche per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (o lavoro a progetto) <b>si applica il principio di cassa allargato</b> . Vale a dire che si considerano corrisposti nel 2013, anche i compensi erogati <b>entro il 12/1/2014</b> .	Consegna certificazione al datore di lavoro che procederà al conguaglio
Mercoledì 15 gennaio	<b>Sostituti d'imposta</b>  Comunicazione assistenza fiscale	I sostituti d'imposta che facoltativamente prestano l'assistenza fiscale devono, entro il 15 gennaio di ogni anno, comunicare ai propri sostituiti di voler prestare detta assistenza e contestualmente richiedere ai propri dipendenti e lavoratori ad	Invio della comunicazione da parte del datore di lavoro ai propri sostituiti

		<p>essi assimilati, la preventiva comunicazione che gli stessi intendono avvalersene. Tale comunicazione deve pervenire, da parte dei sostituti al datore di lavoro, entro i successivi trenta giorni.</p> <p>(art. 7 co.1 DPR 322/98 - art. 37 DLGS 241/97- art. 17 DM 31/5/99).</p>	
	<b>Soggetti di imposta IVA</b>  Fattura differita	<p>Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento (Art. 21 c. 4 DPR 633/72).</p> <p>La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni e l'IVA relativa a tali fatture si inserisce nella liquidazione relativa al mese di spedizione o consegna della merce (Art. 23 c.1 DPR 633/72).</p>	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <input type="checkbox"/> nei termini previsti dalla normativa IVA <input type="checkbox"/> e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
	<b>Soggetti di imposta IVA</b>  Fattura cumulativa	<p><b>NOVITA' IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2013</b></p> <p>Termine ultimo per emettere la fattura, recante il dettaglio delle operazioni, relativa alle prestazioni di servizi effettuate nel mese solare precedente nei confronti del medesimo soggetto, individuabili attraverso idonea documentazione.</p> <p>Entro lo stesso termine la fattura deve essere registrata, ma con riferimento al mese precedente.</p> <p>(nuovo art. 21, c. 4 del D.P.R. n. 633/1972 post modifiche Legge di Stabilità 2013 n. 228/2012 in vigore dal 1° gennaio 2013)</p>	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <input type="checkbox"/> nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
	<b>Soggetti di imposta IVA</b>  Fattura operazioni intracomunitarie	<p><b>NOVITA' IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2013</b></p> <p>Termine ultimo per emettere la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie, la fattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia e l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE, effettuate nel mese solare precedente.</p> <p>Entro lo stesso termine tali fatture/autofatture devono essere registrate, ma con riferimento al mese precedente.</p> <p>(nuovi art. 21, c. 4 del D.P.R. n. 633/1972, artt. 39 e 46 del D.L. n. 331/1993 post modifiche Legge di Stabilità 2013 n. 228/2012 in vigore dal 1° gennaio 2013)</p>	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <input type="checkbox"/> nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
	<b>Contribuenti IVA</b>  Registrazione acquisti intracomunitari	<p>Annotazione delle fatture intracomunitarie ricevute nel mese di DICEMBRE da effettuarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> nel registro vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento ma con riferimento al mese di ricevimento (NOVITA' apportata dalla Legge di Stabilità 2013);</li> <li><input type="checkbox"/> nel registro acquisti non esiste più un termine disciplinato dall'art. 47: si fa pertanto riferimento al termine ultimo per l'esercizio del diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 19 (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quella in cui l'imposta diviene esigibile, ma in ogni caso prima della liquidazione periodica o della dichiarazione annuale nella quale la detrazione viene operata) – novità apportata dalla Legge di Stabilità 2013.</li> </ul> <p>(art. 47 DL 331/93)</p>	Registro IVA acquisti. Registro IVA vendite. O in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <input type="checkbox"/> nei termini previsti dalla normativa IVA <input type="checkbox"/> e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
	<b>Commercianti al minuto e soggetti assimilati –</b>  Registrazione dei corrispettivi	<p>I soggetti che emettono scontrini e ricevute fiscali hanno la facoltà di effettuare un'unica annotazione mensile nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo, in relazione agli incassi del mese.</p> <p>Il DPR 435/2001 ha eliminato anche l'obbligo dell'allegazione degli scontrini di chiusura giornaliera al registro dei corrispettivi, precedentemente previsto dal DPR 695/96.</p> <p>Va rilevato, però, che i contribuenti in contabilità ordinaria dovranno comunque annotare i corrispettivi giornalieri a libro giornale. (Art. 15 DPR 435/2001, Art. 6 c.4 DPR 695/96 - C.M. 19/12/1997 n. 45/E)</p>	Registro dei corrispettivi, o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <input type="checkbox"/> nei termini previsti dalla normativa IVA <input type="checkbox"/> e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA

	<b>Soggetti di imposta IVA</b>  Fatture di importo inferiore a <b>€ 300,00</b>	Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore ad <b>€ 300,00</b> , può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo (Art. 6 c. 1 DPR 695/96, modificato dall'art. 7, comma 2, lettera a) del D.L. 70/2011).	Registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <input type="checkbox"/> nei termini previsti dalla normativa IVA <input type="checkbox"/> e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
	<b>Associazioni/ società sportive dilettantistiche</b>  Annotazione dei corrispettivi	Termine ultimo entro il quale le associazioni sportive dilettantistiche, le pro-loco e le altre associazioni senza scopo di lucro, che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91, devono provvedere all'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente nell'esercizio dell'attività commerciale, anche mediante unica annotazione, nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997.  In tale modello vanno altresì annotati i proventi di cui all'art. 25 della L. 133/99 non costituenti reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie.  Ricordiamo che l'IVA eventualmente dovuta va versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (senza maggiorazione dell'1%), utilizzando i codici tributo 6031-6032-6033-6034.  L'art. 90 della legge 289/02 ha esteso alle società di capitali costituite senza fine di lucro la possibilità di usufruire dello speciale regime agevolativo previsto dalla legge 398/91.  Con la medesima disposizione sono altresì stati elevati i limiti massimi dei proventi conseguiti, al fine di poter adottare il predetto regime. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1/1/2003 tale limite è pari ad Euro 250.000 rapportato ai giorni effettivi di durata dell'esercizio (RM 16/6/2006, n. 63/E).  (L. 398/91 – art. 25 L. 133/99, art. 9 DPR 544/99, art. 37 L. 342/2000, CM 43/E/2000, CM 165/E/2000, CM 247/E/1999; art. 90 l. 289/02 – CM 22/4/2003 n. 21/E – Circ. Ag. Entrate n. 9/E del 24/4/2013).	Annotazione nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997
<b>Giovedì 16 gennaio</b>	<b>IMU</b>  Versamento "mini-Imu"	Termine ultimo per il versamento della differenza tra l'ammontare dell'Imu risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile esentato (es. per le abitazioni principali e relative pertinenze, terreni agricoli, fabbricati rurali strumentali, ecc.) deliberate o confermate dal Comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile, nella misura del 40%, <i>salvo eventuali modifiche previste nella Legge di Stabilità 2014.</i>  (art. 1, comma 5, D.L. n. 133/2013)	Versamento mediante modello F24 telematico per i titolari di partita Iva: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati  Per i non titolari di Partita Iva presentazione modello F24 presso: - Banche - Agenzie Postali - Agenti della Riscossione  o con modalità telematiche, o bollettino postale.
	<b>Contribuenti IVA mensili</b>  Versamento mensile	<b>I.V.A. dovuta per il mese di DICEMBRE 2013</b> (codice tributo <b>6012</b> ).  Il versamento è dovuto se di importo superiore a <b>€ 25,82</b> ; se inferiore, si riporta a debito nel periodo successivo. (Art.1 DPR 100/98 – Art. 18 D.Lgs 241/97)	Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.
	<b>Contribuenti IVA mensili e trimestrali</b>  Liquidazione periodica	Il DPR 435/01 ha disposto la <b>soppressione dell'obbligo</b> dell'annotazione della liquidazione dell'IVA per ciascun mese o trimestre, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. <input type="checkbox"/> Non è inoltre più necessario riportare il credito IVA dell'anno precedente non richiesto a rimborso, nel registro degli acquisti. <input type="checkbox"/> Gli <b>estremi del versamento</b> non dovranno più essere annotati.  <b>N.B.:</b> Il contribuente, <b>qualora richiesto</b> dagli organi dell'Amministrazione Finanziaria, è <b>obbligato a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione</b>	

		<b>periodica.</b> (art. 11 e 19 DPR 435/2001, Art.1 DPR 100/98)	
	<b>Contribuenti IVA</b> <b>Fornitori di esportatori abituali</b>  Invio comunicazione dichiarazioni d'intento ricevute	<p>Termine ultimo per procedere all'invio telematico della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di <b>DICEMBRE 2013</b>.</p> <p>L'art. 2, comma 4 del D.L. n. 16 del 02/03/2012 ha previsto che la comunicazione dei dati ricevuti nelle dichiarazioni di intento deve essere effettuata non più entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento, ma <b>entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale) nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta</b>.</p> <p>Con la Risoluzione n. 82 del 01/08/2012 è stato chiarito che tale nuovo termine costituisce soltanto il termine ultimo per l'adempimento; pertanto la comunicazione può essere inviata anche se la relativa operazione imponibile non è ancora stata effettuata.</p> <p>La legge 311/2004 (finanziaria 2005) ha stabilito che i soggetti che forniscono beni o servizi ad esportatori abituali (ossia a contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta) sono obbligati a comunicare i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute dai loro clienti.</p> <p>La comunicazione può essere inviata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando un apposito modello, approvato con Provv. Ag. Entrate 14/3/2005.</p> <p><b>Ravvedimento:</b> con C.M. 41/E/2005 (punto 5) viene affermata la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso sulla base delle regole generali previste dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97. E' possibile regolarizzare l'omessa o incompleta dichiarazione entro 1 anno dall'omissione o dall'errore. La sanzione sarà di € 32,25 (1/8 di € 258,00) se non sono state effettuate forniture non imponibili e di 1/8 dell'IVA non addebitata se sono state effettuate forniture in mancanza dell'invio della comunicazione. (art. 1 co. 381 L.311/04, CM 16/3/05 n. 10/E par., CM 26/9/05 n. 41/E, Ris. n. 82/2012).</p>	Presentazione a mezzo invio telematico: <input checked="" type="checkbox"/> Tramite intermediario abilitato o <input checked="" type="checkbox"/> direttamente mediante: <input type="checkbox"/> il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti <input type="checkbox"/> il servizio Internet per gli altri soggetti. <input type="checkbox"/> chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.
	<b>Sostituti d'imposta</b>  Ritenute su dividendi	<p>Termine ultimo per effettuare il versamento delle ritenute operate sui dividendi corrisposti nel QUARTO TRIMESTRE 2013.</p> <p>Si ricorda che sui dividendi corrisposti a partire dal 1° gennaio 2012 la ritenuta è sempre pari al <b>20%</b>, indipendentemente dal tipo di partecipazione posseduta.</p> <p><b>Codice tributo: 1035</b> “Ritenute su utili distribuiti da società - Ritenute a titolo d'acconto”</p> <p><b>Codice tributo: 1036</b> “Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estere”</p> <p>(Art 27 e 73 DPR 600/73 – art. 2, commi da 6 a 27 del D.L. 138/2011 - CM 16/6/04 n. 26/E)</p>	Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati
	<b>Sostituti d'imposta</b>  Ritenute alla fonte	<p><b>Versamento unitario di:</b></p> <p><b>Ritenute alla fonte</b> riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, 1° comma, D.P.R. 29.9.73, n° 602, <b>trattenute nel mese precedente</b> a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> lavoratori dipendenti e assimilati (art. 23 e 24 DPR 600/73);</li> <li><input type="checkbox"/> lavoratori autonomi (art. 25 DPR 600/73) – codice tributo 1040;</li> <li><input type="checkbox"/> provvigioni (art. 25-bis DPR 600/73) – ricordiamo che l'aliquota della ritenuta sulle provvigioni è attualmente del 23%. Codice tributo 1038;</li> <li><input type="checkbox"/> compensi per la perdita di avviamento commerciale (art. 28 DPR 600/73).</li> <li><input type="checkbox"/> Co.co.co – Co.co.pro. (assimilati a lavoro dipendente - codice tributo 1004).</li> </ul> <p><b>Addizionale regionale (cod. 3802)</b> Va versato l'importo trattenuto ai dipendenti cessati nel mese di DICEMBRE 2013.</p> <p><b>Addizionale comunale I.R.P.E.F. (cod. 3848 – saldo) (cod. 3847 – acconto)</b> Va versato l'importo trattenuto ai dipendenti cessati nel mese di</p>	Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.  Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA

	<p align="center"><b>DICEMBRE 2013.</b></p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2008 i versamenti dell'addizionale comunale sono effettuati direttamente ai comuni di domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, utilizzando i codici tributo individuati dall'Agenzia delle Entrate con R.M. n. 368/E del 12/12/2007 da associare al codice catastale del comune, desumibile dalla specifica tabella pubblicata sul sito dell'Agenzia stessa.</p> <p><b>N.B.:</b> Dal 2007 l'addizionale comunale va versata in forma rateale sia in <b>aconto sia a saldo.</b></p> <p>L'aconto va corrisposto nella misura del 30%, applicando le aliquote (e le soglie di esenzione) nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera contenente le nuove aliquote sia effettuata entro il 31 dicembre precedente. L'aconto è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate mensili, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono state effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.</p> <p>In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'addizionale residua dovuta è prelevata in un'unica soluzione. Per maggiori chiarimenti anche in materia di esenzione deliberata dai Comuni vedi C.M. 15/2007 e 23/2007)</p> <p>(Art. 50 Dlgs 446/97; art. 1 Dlgs 360/98 modificato da art. 1 comma 142 legge 296/06).</p> <p align="center"><b>IMPOSTA SOSTITUTIVA 10% SU PREMI DI PRODUTTIVITA'</b></p> <p>L'art. 1, comma 481 della Legge n. 228/2012 ha previsto che per il periodo dal 1.01.2013 al 31.12.2013 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro (unicamente in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali). Tali disposizioni trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 2.500,00 euro lordi (come lo scorso anno), con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2012, a 40.000,00 euro (per lo scorso anno erano 30.000 €), al lordo delle somme assoggettate nel 2012 all'imposta sostitutiva (pari al 10%).</p> <p>(D.P.C.M. 22/01/2013 pubblicato nella G.U n. 75 del 29/03/2013 – Circolare Agenzia Entrate n. 11/E del 30/04/2013).</p> <p>Il beneficio ha per oggetto gli emolumenti retributivi corrisposti in relazione a incrementi di produttività di lavoro, con una variante rispetto all'anno precedente che questi ultimi devono essere effettivamente legati a indici e/o situazioni reali di incremento di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, collegate a risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, previsti da contratti di secondo livello (territoriali e/o aziendali) sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (v. DPCM 22/1/2013 pubblicato nella G.U n. 75 del 29/03/2013).</p> <p>Con R.M. n. 287/E del 8/7/08 sono stati istituiti i relativi codici tributo:</p> <p><b>Codice 1053:</b> "imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente – articolo2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93".</p> <p>Altri codici sono relativi alle imposte maturate nelle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta) e versate in altre regioni (1604, 1904, 1905) e versate nelle medesime regioni ma maturate altrove (1305).</p>		
	<p align="center"><b>Sostituti d'imposta</b></p> <p>Ritenute su interessi e autofinanziamento soci</p>	<p>Versamento delle ritenute alla fonte su interessi, premi e vincite, cessione titoli e valute, ecc..</p> <p align="center"><b>Ritenute su interessi relativi all'autofinanziamento soci di cooperative, corrisposti (o maturati) nel mese precedente ai soci persone fisiche, nonché agli imprenditori agricoli persone fisiche, partecipanti ad imprese familiari o a società semplici o di persone, a condizione che i soggetti partecipati rivestano la qualifica di socio di cooperativa agricola.</b></p> <p>(codice 1030 – MOD. F24)</p> <p>(Art. 26 DPR 600/73, art. 13 DPR 601/73, art. 6 c.11 l. 388/2000).</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking),</li> <li>o per il tramite</li> <li><input type="checkbox"/> degli intermediari abilitati.</li> </ul> <p>Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA</p>
	<p align="center"><b>Sostituti d'imposta</b></p>	<p>Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel</p>	<p>Versamento mediante modello F24 (anche</p>

	Ritenute 4% da parte dei condomini	<p>mese precedente da parte dei condomini.</p> <p>Ricordiamo che l'art. 1, c. 43 della Finanziaria 2007 prevede che il condominio, quale sostituto d'imposta, opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipliente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. La ritenuta va effettuata anche se il pagamento è effettuato nei confronti di titolari di "redditi diversi" (occasionali) art. 67, c.1, lett i) del TUIR.</p> <p>La disposizione opera dall'1.01.2007, anche se riferita a pagamenti effettuati nel 2007 ma relativi ad appalti del 2006.</p> <p><b>Codici tributo:</b></p> <p>1019 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRPEF;</p> <p>1020 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRES.</p>	cartaceo in quanto il condominio non è titolare di partita IVA)
	Sostituti d'imposta  Contributi previdenziali	<p><b>Versamento unitario di:</b></p> <p><b>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</b></p> <p>Versamento dei contributi relativi al mese precedente e della quota mensile del TFR al fondo tesoreria INPS.</p> <p>Il Mod. UNIEMENS (DM10 + Emens) deve essere obbligatoriamente presentato in via telematica entro la fine del mese.</p> <p><b>(Codice tributo DM10)</b></p> <p><b>CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA:</b> termine ultimo per il versamento dei contributi INPS dovuti dai committenti dei <b>collaboratori coordinati e continuativi, Co.co.pro.</b>, dei prestatori di <b>lavoro autonomo occasionale</b> (per gli importi eccedenti i 5.000 euro annui), degli <b>Associati in partecipazione</b> (circ.INPS 30/2005 e 90/2005) e dei medici in formazione specialistica, relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente.</p> <p>(Art. 1 co. 770 L. 269/06, Art. 45 DL 269/2003, D.M. 281/96, modificato dall'art. 4 D.L. 295/96 - Art. 51 L. 488/99).</p> <p>Le <b>aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata</b>, in vigore al 1/1/2013 (Legge n. 183/2011) sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>27,72%</b> (27% più 0,72% di aliquota aggiuntiva per malattia, maternità e assegni per il nucleo familiare), per tutti <b>coloro che non risultino assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie</b>;</li> <li><input type="checkbox"/> <b>20%</b>, per tutti <b>i rimanenti soggetti iscritti alla gestione</b>, vale a dire sia i lavoratori pensionati sia quelli già assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria (tale aliquota contributiva è stata aumentata dal 18% al <b>20%</b> a partire dal 1° gennaio 2013 – v. art. 46-bis, comma 1, lett. g) del D.L. n. 83/2012).</li> </ul> <p>Per gli associati in partecipazione, in assenza di un esplicito richiamo del legislatore, saranno applicate le aliquote del 27% e del 20% previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata.</p> <p>La ripartizione dell'onere contributivo resta confermata nelle misure di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente, mentre per gli associati in partecipazione il 55% a carico dell'associante e il 45% a carico dell'associato.</p> <p><b>codici tributo:</b></p> <p><b>C10</b> (Soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche)</p> <p><b>CXX</b> (Soggetti privi di altre coperture),</p> <p>vedi circolare INPS 4/12/2000 n. 201.</p> <p><b>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ENPALS:</b></p> <p>Versamento dei contributi relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente (la denuncia deve essere inviata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza).</p> <p>Codici tributo: CCSP (sportivi professionisti); CCLS (lavoratori dello spettacolo) - (Circ. n. 14 del 11/5/98)</p> <p>Vedi Circ. Enpals n. 16 e 17 del 10/12/2007 per procedure telematiche.</p> <p>Si ricorda che il D.L. n 201/2011 ha previsto la soppressione dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking),</li> <li><input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.</li> </ul> <p>Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA</p>

	<b>INAIL</b>  Denuncia e autoliquidazione posizioni cessate	Denuncia e autoliquidazione delle posizioni cessate nel mese di NOVEMBRE 2013.  In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, sia la denuncia sia l'autoliquidazione del premio devono essere effettuati entro il 16 del secondo mese successivo.	Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.  Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA
	<b>Contribuenti soggetti ad ACCISE</b>	Versamento dell'accisa per i prodotti immessi in consumo nel mese precedente. Restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (es. gas metano).  Con Provvedimento del Direttore dell' Agenzia del 23 ottobre 2007, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento "F24" ed "F24 Accise", da utilizzare per i versamenti e le eventuali compensazioni, così come previsto dalla legge 388/2000. (Art. 3, comma 4, D.Lgs 504/95)	Versamento: Modello F24 – accise o tesoreria provinciale dello Stato
<b>Lunedì 20 gennaio</b>	<b>Produttori di imballaggi</b>  Denuncia mensile o trimestrale o annuale	Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia <b>mensile o trimestrale o annuale</b> , riferita rispettivamente al <b>mese</b> precedente ( <b>DICEMBRE 2013</b> ) o al <b>QUARTO TRIMESTRE 2013</b> o al <b>2013</b> , in relazione al volume degli imballaggi prodotti o utilizzati, così come di seguito indicato.  Per il 2013 rimangono invariati gli scaglioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>mensile:</b> per importi di contributo ambientale per singolo materiale e per importazioni forfetizzate oltre €. 31.000,00;</li> <li>➤ <b>trimestrale:</b> fino a € 31.000,00 per singolo materiale;</li> <li>➤ <b>annuale:</b> fino a € 310,00 per singolo materiale;</li> <li>➤ <b>esenti:</b> fino a € 26,00 per singolo materiale.</li> </ul> Sul sito <a href="http://www.conai.org">www.conai.org</a> sono disponibili le guide per l'adesione, i versamenti e le dichiarazioni per il 2013. Per tutte le informazioni sull'adesione al Consorzio e la gestione del Contributo Ambientale CONAI è stato attivato, a partire dal mese di novembre 2006, un nuovo servizio informativo che risponde al Numero Verde gratuito 800337799. (Art. 41 D.Lgs 05/02/1997 – Comunicato 03/12/1998 – Comunicato 11/11/99).	Modulistica predisposta dal Conai (MODULI 6.1/6.2/6.3/6.10) Liquidazione: su modelli conformi a quelli approvati dal Conai. Presentazione mediante Raccomandata, via fax o on-line Il versamento del contributo ambientale si effettua a seguito della ricezione della fattura da parte del CONAI
<b>Lunedì 27 gennaio</b> (termine prorogato in quanto il giorno 25 è sabato)	<b>Operatori intracomunitari con obbligo mensile</b>  Elenchi Intrastat mensili e trimestrali	Termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi agli acquisti (di beni e servizi) e cessioni (di beni e servizi) intracomunitari effettuati nel mese di <b>DICEMBRE 2013</b> per gli operatori con obbligo mensile o nel <b>QUARTO TRIMESTRE 2013</b> per gli operatori con obbligo trimestrale.  Ricordiamo che il D.Lgs n. 18/2010 ha recepito le Direttive Comunitarie e tra le principali novità segnaliamo: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ l'obbligo di indicare nei modelli INTRA anche le prestazioni di servizi generiche effettuate e/o ricevute in ambito comunitario;</li> <li>➤ l'obbligo della presentazione esclusivamente mediante invio telematico dei modelli INTRA;</li> <li>➤ l'eliminazione della cadenza di presentazione annuale;</li> <li>➤ l'individuazione di nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale.</li> </ul> La presentazione dei modelli con periodicità trimestrale è ammessa per i soggetti che, per ciascuna tipologia di operazioni, non hanno superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. A tal fine vanno considerati separatamente gli acquisti (INTRA-2) e le cessioni (INTRA-1), potendo quindi avere periodicità diverse per gli acquisti e per le cessioni. I soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia, presentano l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per	Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato (vedi a fianco)

		<p>i periodi mensili già trascorsi (art. 2 D.M. 22/2/2010). Gli elenchi riepilogativi predisposti in formato digitale devono essere presentati all’Agenzia delle Dogane per via telematica attraverso l’utilizzo del Servizio Telematico Doganale. A tal fine i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi devono richiedere all’Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l’autorizzazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane all’indirizzo <a href="http://www.agenziadogane.gov.it">http://www.agenziadogane.gov.it</a></p> <p><b>Dal 10/5/2010 è consentita, in alternativa, la presentazione tramite Entratel o Fisconline.</b></p> <p>(D.Lgs n. 18/2010, D.M. 22/2/2010, C.M. 5/E/2010, determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22/2/2010, C.M. 14/E/2010)</p>	
	<b>Datori di lavoro agricoli</b>  ENPAIA  Denuncia e versamento mensile	<p>Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti all’ENPAIA, relativi al mese precedente, per gli impiegati agricoli.</p> <p>Ricordiamo che, con decorrenza 1/1/2003, il sistema di riscossione ENPAIA ha subito delle variazioni.</p> <p>Occorre effettuare in data odierna anche una denuncia mensile delle retribuzioni imponibili lorde complessive di ciascun impiegato e/o dirigente agricolo.</p> <p>(circ. ENPAIA 11/11/2002)</p>	Pagamento: MAV bancario e solo qualora non fosse possibile tramite bonifico bancario appoggiato esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma: IBAN IT71Y0569603211000036000 X17 Presentazione on-line all’ente della denuncia
<b>Giovedì 30 gennaio</b>	<b>Titolari di contratti di locazione di beni immobili</b>  Imposta di registro	<p>Scade in data odierna il termine ultimo per procedere al versamento dell’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° del mese di GENNAIO (30 giorni), e di quella inherente ai rinnovi degli stessi ed alle annualità successive, che non abbiano optato per la cedolare secca.</p> <p>Dall’1.01.2000 l’imposta può essere versata mediante addebito diretto sul conto corrente bancario.</p> <p>(Art.5 c.1 dell’ allegato A parte I del DPR 131/86 – art.21 c. 18,19 e 20 L. 449/97 – Art. 68 L. 342/2000, (Provv.Ag. Entrate 12/12/2001, C.M.7/1/2002 n.3/E).</p> <p>Si ricorda che sono obbligati alla <i>registrazione dei contratti in via telematica</i> e, pertanto anche al relativo versamento telematico, tutti i soggetti in possesso di almeno 10 unità immobiliari (e non più 100, come previsto fino al 28/04/2012) – NOVITA’ introdotta dal D.L. n. 16/2012.</p> <p>N.B.: dal 1° luglio 2010 in sede di registrazione dei contratti vi è l’obbligo di indicazione dei dati catastali, pena l’applicazione di una sanzione compresa tra il 120 e il 240% dell’imposta di registro. A tal fine, con provvedimento del 25/06/2010 è stato approvato il nuovo “modello 69” per la registrazione degli atti (modificato con Provvedimento del 04/03/2011). Il “modello 69” contiene il Quadro D denominato “Dati degli immobili”, predisposto per consentire la comunicazione dei dati catastali dei beni immobili, situati nel territorio dello Stato, oggetto di contratti di locazione, affitto e comodato.</p> <p>Ricordiamo che le regole sulla registrazione dei contratti di locazione sono state profondamente modificate dall’art.35, co. 8 e ss. del DL 223/06 (vedi anche circolare Ag. Entrate n. 27 e 28 del 4/8/06).</p> <p>Ricordiamo inoltre che l’art.1, commi da 341 a 346 della legge 311/04 (Finanziaria 2005), ha disposto nuove regole in materia di liquidazione dell’imposta e di comunicazioni inerenti gli affitti di fabbricati.</p> <p><b>Versamento on-line:</b></p> <p>Con provv. Ag. Entrate del 2/7/2002 viene disposto l’obbligo di procedere al versamento per via telematica da parte dei soggetti obbligati alla presentazione telematica. Tale obbligo, in base a quanto specificato nella R.M. 320/E del 7/10/2002, decorre dal mese di novembre 2002.</p>	Versamento al Concessionario della riscossione, ad un istituto di credito o ad un ufficio postale compe-tenti sulla base della sede dell’Ufficio del Registro. <b>Modello F23</b> (Modello di pagamento: tasse, imposte, sanzioni e altre entrate) <b>Codici-tributo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 115T – contratti di locazione fabbricati –prima annualità;</li> <li>➤ 112T – contratti di locazione fabbricati – annualità successive;</li> <li>➤ 107T – contratti di locazione fabbricati – intero periodo;</li> <li>➤ 114T – contratti di locazione – proroga;</li> <li>➤ 113T – contratti di locazione – risoluzione;</li> <li>➤ 110T – contratti di locazione - cessione.</li> </ul> Versamento on-line ed invio telematico per i soggetti obbligati, mediante il servizio Entratel o Internet
<b>Venerdì 31 gennaio</b>	<b>Contribuenti IVA</b>  Fatturazione  Imballaggi non restituiti	<p>Per gli imballaggi non restituiti entro il termine stabilito è possibile emettere, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una <b>fattura globale per tutte le cessioni effettuate nell’anno precedente</b>.</p> <p>Tale fattura non deve essere consegnata ai clienti e deve contenere, anziché i dati dei clienti, gli estremi del decreto che</p>	Emissione fattura globale

		ha previsto tale facoltà (D.M. 11/8/1975).	
	<b>Contribuenti IVA</b>  Soci cooperative agricole  <b>Comunicazione regime speciale</b>  <b>Facoltativo</b>	<p>A seguito della modifica apportata all'art. 34 del DPR 633/72, dall'art. 10, co.1, lett. a), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, non sussiste più l'obbligo da parte dei produttori agricoli di presentazione alla cooperativa, entro il 31 gennaio di ogni anno, della dichiarazione con la quale attestano di possedere i requisiti per rientrare nel regime speciale agricolo.</p> <p>Risulta comunque fondamentale da parte della cooperativa conoscere il regime del socio imprenditore agricolo, in quanto da tale regime discendono il momento impositivo ai fini IVA, l'aliquota applicabile e la corretta fatturazione emessa per conto del socio (art. 34 co.7 DPR.633/72). Pertanto è consigliabile continuare a ricevere le dichiarazioni firmate da parte del socio che attestino il regime da lui adottato.</p> <p>Ricordiamo che l'art. 2, co. 31 del DL n. 262/2006, ha modificato l'art. 34, comma 6 del DPR 633/72, disponendo il regime di esonero dagli adempimenti per i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 7.000, costituito per almeno due terzi da prodotti agricoli, senza più distinguere i produttori per territorio (in precedenza il volume per l'esenzione era di 2.582,28 per gli imprenditori agricoli in genere e di 7.746,85 per i produttori dei comuni montani con limitato numero di abitanti). Per tali contribuenti la cooperativa dovrà emettere autofattura.</p> <p>(Art. 34 DPR 633/72).</p>	
	<b>Redditi dei terreni</b>  Variazione reddito dominicale ed agrario	<p>Termine ultimo per presentare la denuncia di variazione del reddito dominicale ed agrario avvenuta nell'anno 2013.</p> <p>Tali variazioni si verificano quando si sostituisce la coltura o si ha una diminuzione permanente della produttività del terreno.</p> <p>L'art. 2, comma 33 del D.L. 262/06 esonera dalla presentazione della denuncia di variazione i soggetti che presentano la domanda di contribuzione PAC, in quanto già indicano i dati necessari agli organismi pagatori riconosciuti dalla normativa OCM.</p> <p>(art. 29, 30, 34 DPR 917/86).</p>	Presentazione della denuncia all'U.T.E.
	<b>Imposta sulla pubblicità</b>  Versamento annuale – prima rata 2014	<p>Termine ultimo per procedere al <b>pagamento dell'imposta annuale relativa alla pubblicità</b>, salvo che entro lo stesso termine non sia presentata denuncia di cessazione.</p> <p>Qualora il contribuente optasse per la rateizzazione trimestrale dell'imposta (questo è possibile se l'importo annuale supera € 1.549,37), scade il termine per il versamento della <b>prima rata</b> (art. 8, 9 Dlgs 507/93 – art. 52, 62 Dlgs 446/97 – DL 376/98)</p>	Versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale
	<b>TOSAP/COSAP</b>  Versamento annuale – prima rata 2014	<p>Termine ultimo per procedere al pagamento annuale in unica soluzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Qualora il contribuente optasse per la rateizzazione trimestrale dell'imposta (questo è possibile se l'importo del tributo supera € 258,23), scade il termine per il versamento della <b>prima rata</b>.</p> <p>Per i comuni che hanno istituito la COSAP in sostituzione della TOSAP (art. 63 D.Lgs. 446/97) sarà necessario far riferimento ai relativi regolamenti comunali.</p> <p>(art. 50 Dlgs. 507/93)</p>	TOSAP - Versamento mediante c/c postale intestato al Comune o alla Provincia. Nei Comuni convenzionati mod. F24 (R.M. 74/2004)
	<b>Ditta mandante rappresentanti di commercio</b>  Invio conto provvigioni	Termine ultimo per inviare ai propri agenti l'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.	Consegna o invio all'agente
	<b>Revisori legali</b>  Versamento del	Termine entro il quale i revisori legali iscritti nell'apposito registro devono procedere al versamento del contributo per l'anno 2013 di € 26,00.	Versamento mediante bollettino precompilato

	contributo annuale	<p>Il Registro sta provvedendo ad inviare a tutti gli iscritti un bollettino premarcato per il pagamento del contributo per l'anno 2014 intestato a Consip S.p.A..</p> <p>Solo in caso di mancata ricezione del bollettino, gli interessati potranno effettuare il versamento utilizzando un bollettino in bianco.</p> <p>L'attestazione del versamento non va più trasmessa.</p> <p>(D.M. 20/09/2013 e D.M. 24/09/2012)</p>	
	<b>Concessioni Governative</b>  Versamento tassa annuale	<p>Termine ultimo per procedere al versamento delle tasse di concessione governativa per le quali la tariffa allegata al DPR 641/72 non prevede un termine diverso.</p> <p><b>Modalità di versamento:</b></p> <p>Con Prov. Ag. Entrate 20 novembre 2001 e successive modificazioni è stato approvato un bollettino di versamento intestato all'ufficio Agenzia Entrate di Roma 2.</p>	Versamento mediante nuovo bollettino c/c postale intestato all'Ufficio Agenzia Entrate Roma, oppure Versamento mediante modello F23.
	<b>Concessioni Regionali</b>  Versamento annuale	<p>Termine ultimo per procedere al versamento annuale delle tasse sulle concessioni regionali per le quali la tariffa allegata al Dlgs 230/91 prevede tale termine.</p> <p><b>N.B.:</b> In relazione alla facoltà per ciascuna regione di disporre aumenti degli importi della tassa, anche per singole voci di tariffa, si raccomanda di verificare gli importi vigenti nella regione stessa, che potrebbero anche differire da quelli indicati nel testo del citato D.lgs. 230/91.</p>	Versamento mediante c/c postale
	<b>TARES</b>  Versamento PRIMA RATA 2014	<p>Termine ultimo per il versamento della rata di gennaio del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (cd. TARES) istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013.</p> <p>I termini di versamento dovrebbero essere stabiliti dai singoli Comuni; il primo versamento poi scade dopo almeno 30 giorni dalla pubblicazione della relativa delibera.</p> <p>In mancanza della delibera comunale, il pagamento deve essere effettuato in quattro rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.</p> <p>(art. 14 del D.L. n. 201/2011)</p>	Versamento mediante: - bollettino di conto corrente postale; - modello F24.  I Comuni possono inviare moduli precompilati per il versamento della prima e della seconda rata.
	<b>Soggetti che concedono beni in godimento ai soci o familiari o che ricevono finanziamenti/capitalizzazioni dagli stessi soggetti</b>	<p>Termine ultimo per presentare la comunicazione relativa ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari e ai finanziamenti all'impresa o le capitalizzazioni da parte di soci o familiari di valore pari o superiore a 3.600 euro relativa al 2012.</p> <p>Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.</p> <p>Occorre comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, nonché effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente.</p> <p>L'obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al singolo socio o familiare dell'imprenditore da includere nella categoria "altro" sono di valore non superiore ad € 3.000, al netto dell'Iva applicata.</p> <p>L'obbligo di comunicazione sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti se, nell'anno cui si riferisce la comunicazione, permane l'uso del bene.</p> <p>Per quanto concerne i finanziamenti, il limite di 3.600 euro va riferito al singolo socio o familiare (e non alla società) e non si deve tener conto delle restituzioni effettuate nello stesso periodo d'imposta. Inoltre, in caso di più finanziamenti durante il periodo d'imposta, non occorre indicare tutte le date ma è sufficiente indicare l'ultima. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione relativo ai finanziamenti gli apporti già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria.</p> <p>A regime la scadenza è fissata al 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo in cui sono stati concessi in</p>	Presentazione esclusivamente in via telematica

		<p>godimento i beni o sono avvenuti i finanziamenti. (Art. 2, comma 36-terdecies, D.L. n. 138/2011 - Prov. Ag. Entrate 02/08/2013 - Circ. Ag. Entrate n. 24/E del 15/06/2012 e n. 36/E del 24/09/2012 – Comunicato stampa Ag. Entrate del 06/12/2013)</p>	
	<b>Contribuenti IVA</b>  Comunicazione operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. 'Spesometro')	<p>Termine ultimo per procedere all'invio, salvo proroghe, della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel 2012.</p> <p>Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore a € 3.600 al lordo dell'Iva (sono escluse in tale caso le operazioni effettuate con carte di credito, di debito o prepagate in quanto già oggetto di segnalazione da parte degli operatori finanziari che emettono dette carte).</p> <p>Invece per le operazioni per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura, devono essere comunicate tutte, senza alcuna soglia.</p> <p>Ricordiamo che vanno comunicate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi, con esclusione di esportazioni, importazioni, Black-list ed operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 605/73. (art. 21 D.L. 78/2010 – Circ. Ag. Entrate nn. 24/2011 e 28/2011 - Prov. Ag. Entrate 29/12/2011 – Risposte quesiti associazioni di categoria del 06/03/2012 – Prov. 02/08/2013 – Comunicato Stampa Ag. Entrate 07/11/2013)</p>	Invio telematico diretto o mediante intermediari abilitati con utilizzo del modello di comunicazione polivalente
	<b>Soggetti che effettuano operazioni con paesi black-list</b>  Presentazione elenchi MENSILI e TRIMESTRALI	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese di <b>DICEMBRE 2013</b> per i contribuenti con obbligo mensile o nel <b>QUARTO TRIMESTRE 2013</b> per i contribuenti con obbligo trimestrale, relativi alle operazioni, <b>di importo superiore ad Euro 500</b>, effettuate con operatori economici con sede, residenza o domicilio nei cosiddetti territori "black-list", così come individuati dai D.M. 4/5/99 e 21/11/2001 (modificati dal D.M. 27/7/2010).</p> <p>Si ricorda che il D.L. n. 16/2012 ha previsto l'obbligo di invio della comunicazione soltanto per le operazioni (attive e passive) di importo superiore a 500 euro.</p> <p>Ricordiamo che gli elenchi sono presentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> con cadenza trimestrale, da parte dei soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non               <ul style="list-style-type: none"> <li>• superiore a 50.000 euro;</li> <li>• con cadenza mensile, per gli altri soggetti.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>NOVITA'</b>: si ricorda che le operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2013 con operatori economici black-list andranno indicate nel nuovo modello di comunicazione polivalente (ossia il modello per lo spesometro, San Marino, Black list, turismo) – V. Prov. Ag. Entrate 2/8/2013 (la comunicazione black list sarà abrogata).</p> <p>Tuttavia, per le operazioni black-list e gli acquisti da San Marino effettuati fino al 31/12/2013 è consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, i precedenti modelli di comunicazione.</p> <p>(D.M. 5/8/2010, D.M. 30/3/2010, C.M. 53/E/2010, C.M. 28/1/2011 n. 2/E, Prov. 02/08/2013).</p>	Presentazione mediante invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato.
	<b>Datori di lavoro dello spettacolo</b>  ENPALS  Denuncia mensile	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione della denuncia mensile delle somme dovute relative al mese precedente e versate entro il 16/01/2014.</p> <p>A partire dal 1° gennaio 2008, l'inoltro dei dati relativi alla denuncia contributiva potrà essere effettuato in due modalità: attraverso la procedura <i>on-line</i> fruibile dal portale dell'Ente (<a href="http://www.enpals.it">www.enpals.it</a>) ovvero</p>	Invio telematico diretto o per il tramite di intermediari abilitati o denuncia on-line.

		<p>attraverso la procedura telematica che prevede la trasmissione dei flussi contributivi in formato XML.</p> <p>Vedi Circ. ENPALS n. 17 del 10/12/2007.</p> <p>Si ricorda che il D.L. n 201/2011 ha previsto la soppressione dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps.</p> <p>Dal 1° luglio 2013 l'invio mediante flusso XML sarà possibile soltanto mediante il canale Uniemens (v. Circ. Inps 41/2013).</p>	
	<b>Datori di lavoro agricoli</b>  Denuncia trimestrale	<p>Termine ultimo di presentazione mediante invio telematico del modello Dmag-Unico, relativo alla manodopera agricola occupata nel trimestre precedente (4° trimestre 2013).</p> <p>L'INPS con circolare n. 115 del 16/10/2006 ha fornito le istruzioni relative ai nuovi obblighi ed alle nuove scadenze (Art. 1, comma 6, D. L. 2/2006).</p>	Presentazione a mezzo invio telematico o tramite gli intermediari abilitati (Gli intermediari abilitati sono individuati dall'INPS con Circ. 100/2006)
	<b>Denuncia mensile dei flussi retributivi e contributivi</b>  Modello UniEmens (DM10 + Emens)	<p>Termine ultimo per procedere all'invio telematico del flusso UniEmens relativo alle retribuzioni e contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, riferite al mese precedente.</p>	Invio telematico diretto o mediante intermediari abilitati
	<b>Sostituti d'imposta</b>  Libro unico del lavoro	<p>Termine ultimo per procedere alla stampa o archiviazione ottica del libro unico del lavoro, con riferimento al mese precedente, da parte dei datori di lavoro obbligati o dei Centri Servizi dell'Associazione di categoria (art. 39 D.L. 112/2008).</p>	Stampa meccanografica, stampa laser o archiviazione su supporti magnetici nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005
	<b>UNICO/2013 e IRAP/2013</b>  Contribuenti con esercizio che termina al 30/04/2013  Presentazione in via telematica	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione, mediante <b>invio telematico</b>, del modello <b>UNICO/2013 ed IRAP/2013</b>, da parte dei soggetti il cui <b>periodo d'imposta si sia chiuso il 30/04/2013</b>.</p> <p>(<b>art. 3 D.L. 97/2008</b>, art. 2 e 3 DPR 322/88, come modificati dall'art. 42, co. 7-ter, D.L. 207/2008 - <b>Prov. Ag. Entrate 31 gennaio 2013</b>, modificato dal Prov. del 20/05/2013)</p> <p>Per maggiori chiarimenti vedere la sezione "Scadenze variabili dipendenti da un evento" in calce al presente scadenzario.</p> <p>Ricordiamo che i contribuenti interessati agli <b>studi di settore</b> devono allegare al modello Unico anche i modelli relativi alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi stessi.</p> <p><b>Sanatoria codice attività:</b> le istruzioni agli studi di settore precisano che l'indicazione del codice attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello UNICO 2013, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni in base a quanto previsto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112 del 6 luglio 2001.</p>	Presentazione a mezzo invio telematico: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tramite intermediario abilitato o</li> <li>➤ direttamente mediante:               <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</li> <li><input type="checkbox"/> il servizio Internet per gli altri soggetti.</li> <li><input type="checkbox"/> chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.</li> </ul> </li> </ul>
	<b>Contribuenti IVA</b>  Fatture differite	<p>Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente (caso di vendita con consegna a terzi: l'operatore A cede i beni a B ma li consegna al soggetto C su disposizione del proprio cessionario B).</p> <p>(art. 21, comma 4 e art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972)</p>	Registro IVA vendite
	<b>Contribuenti soggetti ad ACCISE</b>  Versamento	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della rata di acconto mensile determinata con riferimento ai consumi relativi all'anno precedente.</p> <p>(Art. 26 co.13 D.Lgs 504/95)</p>	Versamento: Modello F24 – accise
	<b>Contribuenti IVA</b>  Scheda Carburanti – Rilevazione chilometri	<p>Obbligo di rilevazione – alla fine del mese – dei chilometri da riportare nell'apposita scheda carburanti.</p> <p>(Si rammenta che è possibile effettuare anche la rilevazione trimestrale, in luogo di quella mensile).</p> <p>NOVITA': l'art. 7, comma 1, lett l) del D.L. n. 70/2011 ha previsto l'abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate (v. Circ. Agenzia Entrate n. 42/E del 9/11/2012).</p> <p>(Art. 4 DPR 444/97 – C.M. 205/E 12/8/98)</p>	Rilevazione da contachilometri automezzo.

	<b>Enti non commerciali</b>  Acquisti intracomunitari  Intrastat e versamento Iva	Termine ultimo per la presentazione del modello INTRA 12 e per il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di <b>NOVEMBRE 2013</b> (secondo mese precedente: NOVITA' dal 2013) da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (se hanno optato per il regime ordinario o hanno superato il limite annuo di acquisti di 10.000 €) e degli enti non commerciali soggetti passivi Iva, relativamente all'attività istituzionale. (Art. 49 D.L. n. 331/1993 e Prov. 16/04/2010 – v. novità apportate dalla Legge di Stabilità 2013)	Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato (Modello Intra 12 approvato con Prov. 16/04/2010)
	<b>Tasse automobilistiche</b>  Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) scadute nel mese di DICEMBRE 2013, relative ai veicoli previsti dall'art.1 lettera e) dall'art. 1 co.1 lett e) del DM 18/11/98 n. 462 ( <b>rimorchi per trasporto cose, autobus, autocarri, autoveicoli ad uso speciale</b> , ecc..).	Ufficio Postale, A.C.I., Tabaccheria autorizzata.
	<b>Tasse automobilistiche</b>  Pagamento del bollo  E  Addizionale per i veicoli con potenza > 185 KW (cd. Superbollo)	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) scadute nel mese di DICEMBRE 2013, relative ad autovetture e ad autoveicoli a trasporto promiscuo con potenza effettiva <b>superiore a 35 KW</b> . (D.M. 18/11/98 n. 462) Termine ultimo anche, negli stessi termini di cui sopra, per il pagamento della nuova addizionale alle tasse automobilistiche per i veicoli con potenza superiore a <b>185 Kw</b> , pari a 20 € per ogni kw eccedente i 185, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione. (Circolare Ag. Entrate n. 49/E del 08/11/2011, art. 16 L. 214/2011, art. 23, comma 21 del D.L. n. 98/2011, D.M. 7/10/2011)	Ufficio Postale, A.C.I. o Tabaccheria autorizzata

- <sup>1</sup> L'art. 7, comma 1, lett h) del D.L. n. 70/2011 prevede che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;
- L'art. 18 c.1 del D.Lgs. n. 241/97 prevede che i versamenti "unitari" che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.
- L'art. 6 comma 8 del D.L. 31/05/1994 n. 330 prevede che "Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo (art. 2, c. 9, D.P.R. 322/1998).
- L'art. 2963 c.3 del Codice Civile in tema di prescrizione prevede che se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
- L'art. 3 del DPR 558/99 (G.U. 21/11/2000) prevede che la presentazione delle domande al registro imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o giorno festivo, sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
- Con nota dell'Agenzia delle Entrate del 4/1/2002, protocollo n. 2001/196359, viene comunicato che dal 2 febbraio 2002, gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate rimarranno chiusi al pubblico il sabato. Ciò comporterà lo spostamento dei termini, posticipandoli al primo giorno feriale seguente il sabato, relativamente ai pagamenti in scadenza in tale giornata, mentre per il deposito di atti e documenti, per i quali la normativa non consente uno slittamento, i contribuenti potranno inviarli per mezzo del servizio postale. Inoltre, sempre nei giorni di sabato i servizi di call-center saranno attivi per consentire agli utenti di correggere o annullare le comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni trasmesse.
- La C.M. 50/E del 12/6/2002 prevede che, anche in materia di ravvedimento operoso, qualora il termine scada di sabato o di giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

## **PRINCIPALI SCADENZE PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

**NUOVO RAVVEDIMENTO “BREVISSIMO”:** (NOVITA’ introdotta dal D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito nella L. n. 111 del 15/07/2011)

Ai versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, si applica la sanzione del 30% ridotta ad **1/15 per ogni giorno di ritardo** (2%). Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, che comporta l’ulteriore riduzione della sanzione ad 1/10 e pertanto allo **0,20% per ogni giorno di ritardo**.

Trascorsi i 15 giorni resteranno in vigore le procedure note:

- *ravvedimento breve*: 1/10 del 30% dal 16° al 30° giorno;
- *ravvedimento lungo*: 1/8 del 30% dal 31° giorno fino ad 1 anno.

### **Interessi legali:**

L’art. 13, comma 2 del D.Lgs 472/97 prevede, oltre al pagamento della sanzione, al fine del perfezionamento del ravvedimento, il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale. Ricordiamo che il D.M. 12/12/2011 (G.U. 15/12/11 n. 291) ha modificato la misura del saggio degli interessi legali, di cui all’art. 1284 c.c., portandolo dal 1,5% al 2,5% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1-1-2012. A partire dal 1° gennaio 2014 la misura degli interessi legali passa dal 2,5% al 1% in ragione d’anno. (D.M. 12/12/2013)

### **Regolarizzazione gratuita:**

Ricordiamo che con il **D.M. 26/01/2001** è stato abrogato il comma 4 dell’articolo 13 del D.Lgs 472/97, che consentiva al contribuente, “gratuitamente”, di regolarizzare gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo, a patto che la stessa regolarizzazione avvenisse entro tre mesi.

Lo stesso D.M. 26/1/2001, in attuazione delle disposizioni dettate dallo statuto del contribuente prevede però che **non sono più punibili le violazioni**:

- che non arrechino pregiudizio all’azione di controllo dell’Amministrazione Finanziaria e
- che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo

Con questa disposizione viene introdotta la categoria degli errori “meramente formali” esclusi da qualunque sanzione, permanendo comunque incertezze su quali siano gli errori pregiudizievoli all’azione accertatrice. Ad esempio, l’omessa presentazione del modello F24 a zero (vedi commento sotto), o del modello Intrastat prima era sanabile entro tre mesi senza applicazione di sanzioni (circ. 23/E del 25/1/1999), ora non rientra più tra gli errori non sanzionabili, in quanto sicuramente arreca pregiudizio all’azione di controllo,

Per gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo ma che ostacolano l’azione accertatrice si dovrà quindi procedere alla regolarizzazione con versamento della sanzione ridotta già dal giorno successivo all’omesso adempimento.

L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 77/E del 3 agosto 2001, tenta di dare una nozione di violazione formale, precisando che:

- “*la natura di meramente formale è più spesso ravvisabile nelle violazioni di norme punibili con sanzioni amministrative stabilite in misura fissa, non legate cioè all’ammontare del tributo*”.

Viene poi chiarito che:

- saranno “gli uffici che devono valutare, a posteriori, nei singoli casi specifici, se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all’azione di controllo”. Potrà quindi capitare il caso in cui violazioni potenzialmente idonee ad incidere sull’attività di controllo, non siano punibili, in quanto, anche per effetto dell’eventuale regolarizzazione, non siano state d’ostacolo all’azione dell’ufficio.
- Non sono mai considerate formali:
  - La mancata presentazione di dichiarazioni;
  - La mancata restituzione di questionari;
  - La omessa tenuta delle scritture contabili.

#### ***Modelli Intrastat:***

Con **R.M. 16/2/2005 n. 20/E**, l’Agenzia delle Entrate precisa che la tardiva presentazione dei modelli Intrastat rappresenta una violazione formale che ostacola l’attività di Accertamento e risulta autonomamente sanzionabile. E’ possibile comunque utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso mediante il pagamento di una sanzione pari ad 1/8 di € 516, a condizione che la regolarizzazione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

#### **Compensazioni:**

Ricordiamo che le istruzioni a UNICO/2004 confermano le precedenti interpretazioni, affermando che in caso di omessa presentazione del modello F24, nessuna compensazione si può ritenerе eseguita, con l’applicabilità della relativa sanzione.

L’Agenzia delle Entrate, con **C.M. 54/E del 19/6/2002** afferma che la mancata presentazione del modello F24 a zero rende applicabile la sanzione di Euro 154, ridotta a Euro 51 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

Pertanto in caso di ravvedimento operoso sarà necessario oltre che presentare il modello F24, anche procedere con il pagamento (codice tributo 8911) della sanzione ridotta a:

- 6 euro (1/8 di 51 €) se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi;
- 19 euro (1/8 di 154 €) se il modello F24 viene presentato entro un anno dal termine per la presentazione del modello stesso.

Il periodo di riferimento da indicare è l’anno in cui è stata commessa la violazione e non il periodo d’imposta a cui si riferisce il versamento.

#### **Errori modello F24:**

- L’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 9/10/2002 informa che, in base alle istruzioni fornite con la C.M. 5/E del 21/1/2002, per correggere eventuali errori di compilazione del modello di versamento F24, è possibile rivolgersi ad un qualunque Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate , senza inviare alcuna comunicazione alle strutture centrali dell’Agenzia. Per sanare gli errori che non incidono sul versamento complessivo, quali quelli sui codici, sui periodi di riferimento e sulla suddivisione tra più tributi dell’importo a debito o a credito indicato con un solo codice, sarà quindi possibile inviare o consegnare una “lettera ravvedimento” ad uno degli uffici locali suddetti.

#### **Telematica:**

Quando una disposizione di legge, così come anche quelle relative al ravvedimento richiamano i termini di presentazione, occorre fare riferimento ai termini previsti per la trasmissione in via telematica. (ad esempio, per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma, il termine ultimo per procedere al ravvedimento di una omessa fatturazione relativa all’anno 2001, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. b) del D.Lgs 472/97, non sono quelli relativi al 31 luglio ma al 31 ottobre, termine ultimo per la presentazione in via telematica)

**EURO:**

L'art. 51 del D.Lgs. 213/98, stabilisce che, a decorrere dal 1/1/2002, tutti gli importi in lire contenuti in norme che fissano sanzioni pecuniarie devono essere tradotti in Euro, al tasso di conversione. Se il risultato contiene anche cifre decimali, come precisato dalla C.M. 21/12/2001 n. 106/E si deve procedere all'arrotondamento nel seguente modo:

- Se la sanzione è espressa in misura fissa le cifre decimali vanno eliminate. L'arrotondamento avviene quindi all'unità di euro per **troncamento**. Questo vale anche in caso di ravvedimento.
- Se la sanzione è espressa in percentuale, si applicano le regole ordinarie di arrotondamento.

Ad esempio:

- una sanzione di Lire 500.000 dall'1/1/2001 ammonterà ad Euro 258 ( $500.000 : 1936,27 = 258,23$ ).
- Se ho omesso un versamento IVA di lit. 10.000.000 e procedo al ravvedimento nei trenta giorni successivi, devo convertire l'imposta da versare in Euro 5.164,57. La sanzione corrispondente ad un decimo del 30% sarà così calcolata: Euro 5164,57 x 30% : 10, uguale a Euro 154,937. L'importo da versare sarà pari a Euro 154,94.

Per le sanzioni in materia di lavoro, è possibile consultare la Circolare del Ministero del Lavoro n. 95 del 14/12/2001.

**N.B.: L'Art. 1, comma 20 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha disposto un **inasprimento delle sanzioni da parte dei contribuenti che decidano di ravvedersi spontaneamente** a seguito di errori commessi ed in particolare le sanzioni passano:**

- a) **da un dodicesimo a un decimo del minimo** nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) **da un decimo ad un ottavo del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) **da un dodicesimo ad un decimo del minimo** di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Con **R.M. n. 109/E del 22 maggio 2007**, l'Amministrazione Finanziaria ha disposto che **le somme dovute a titolo di interesse**, in caso di ravvedimento operoso **non vanno più sommate al tributo ma versate con apposito codice tributo**. Vengono pertanto istituiti i seguenti codici-tributo:

- 1989 - "Interessi sul ravvedimento - Irpef";  
1990 - "Interessi sul ravvedimento - Ires";  
1991 - "Interessi sul ravvedimento - IVA";  
1992 - "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive";  
1993 - "Interessi sul ravvedimento - Irap";  
1994 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale";  
1995 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale".

Per la compilazione dei Modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:

- i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "Erario",
- i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione "regioni", associando il codice della regione
- il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione "ICI ed altri tributi locali", unitamente al codice dell'ente

In tutti i casi **nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento** espresso nella forma AAAA.

Si precisa che **le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti di imposta**. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e **dandone distinta indicazione nel Quadro ST del Modello 770**

<b>Data scadenza</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Adempimenti</b>	<b>Come e dove</b>
<b>Mercoledì 15 gennaio</b>	<b>Soggetti di imposta IVA</b> Tardivo versamento periodico	<p>Termine ultimo per procedere al versamento risultante dalla liquidazione periodica scadente il <b>16/12/2013</b>, relativa al periodo:</p> <p>➤ <b>NOVEMBRE 2013</b> per i contribuenti mensili, al fine di poter beneficiare della sanzione agevolata corrispondente ad <b>1/10 del minimo (3% entro 30 giorni)</b>. E' possibile ravvedersi anche in seguito, fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale, con riduzione della sanzione ad <b>1/8 del minimo (3,75%)</b>.</p> <p><b>MODALITA' OPERATIVA:</b>            Codice 8904: versamento della sanzione nella misura del <b>3% dell'imposta non versata (1/10 del minimo)</b>            Codice 1991: versamento degli interessi per tardivo versamento nella misura del <b>2,5%</b> (dal 1/1/2014 la nuova misura sarà l'<b>1%</b>).            Versamento del tributo: Codice 6011 (mensili)            (Art. 13 c.1 lett. a DLGS 472/97 – RM 109/E 22/5/07)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking),</li> <li><input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.</li> </ul>
	<b>Sostituti d'imposta</b> Tardivo versamento	<p>Termine ultimo per procedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese di <b>NOVEMBRE 2013</b>, scadenti il <b>16/12/2013</b>, al fine di poter beneficiare della sanzione agevolata corrispondente a <b>1/10 del minimo (3% entro 30 giorni)</b>. E' possibile ravvedersi anche in seguito, fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, con riduzione della sanzione ad <b>1/8 del minimo (3,75%)</b>.</p> <p><b>MODALITA' OPERATIVA:</b>            Codice 8906            Versamento della sanzione nella misura del <b>3% dell'imposta non versata (1/10 del minimo)</b>            Codice relativo al versamento omesso (es. 1001, 1040, 1030, ecc..)            Versamento interessi per tardivo versamento nella misura del <b>2,5%</b> (dal 1/1/2013 sarà pari al <b>1%</b>), unitamente al tributo.            (Art. 13 c.1 lett. A DLGS 472/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking),</li> <li><input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.</li> </ul> <p>Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA</p>
	<b>Saldo IMU 2013</b> Tardivo versamento	<p>Termine ultimo per procedere al versamento del saldo IMU 2013 scadente il 16/12/2013, al fine di poter beneficiare della sanzione agevolata corrispondente a <b>1/10 del minimo (3%)</b>.</p> <p><b>ATTENZIONE:</b> con un emendamento alla Legge di Stabilità 2014 dovrebbe essere prevista la possibilità di ravvedere gli omessi/errati versamenti del saldo Imu entro il 16 giugno 2014 senza sanzioni né interessi. Si consiglia comunque di attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Stabilità 2014. E' possibile ravvedersi anche in seguito, entro 1 anno dall'omesso versamento, con riduzione della sanzione ad <b>1/8 del minimo (3,75%)</b>.</p> <p><b>MODALITA' OPERATIVA:</b>  <b>Le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all'imposta dovuta</b> (come precisato nella Risoluzione Agenzia Entrate n. 35 del 12/04/2012). La somma che si va a versare deve pertanto comprendere, oltre all'imposta, la sanzione ridotta e gli interessi (2,5% fino al 31/12/2013 e 1% dal 01/01/2014).            Versamento tributo con i seguenti codici:</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking),</li> <li><input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.</li> </ul> <p>o F24 cartaceo per le persone fisiche.</p>

	<p><input type="checkbox"/> <b>3912</b> - IMU su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE;</p> <p><input type="checkbox"/> <b>3913</b> - IMU su fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE;</p> <p><input type="checkbox"/> <b>3914</b> - IMU su terreni - COMUNE;</p> <p><input type="checkbox"/> <b>3916</b> - IMU su aree fabbricabili - COMUNE;</p> <p><input type="checkbox"/> <b>3918</b> - IMU su altri fabbricati – COMUNE.</p>		
<b>Lunedì 27 gennaio</b> (termine prorogato in quanto il 26 è domenica)	<b>Acconto IVA 2013</b> Tardivo versamento	<p>Termine ultimo per procedere al versamento dell'acconto IVA 2013, scadente il <b>27/12/2013</b>, al fine di poter beneficiare della sanzione agevolata corrispondente a 1/10 del minimo (3%).</p> <p>E' possibile ravvedersi anche in seguito, fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale, con riduzione della sanzione ad 1/8 del minimo (3,75%)</p> <p><b>MODALITA' OPERATIVA:</b></p> <p>Codice 8904: versamento della sanzione nella misura del 3% dell'imposta non versata (1/10 del minimo)</p> <p>Codice 1991: versamento degli interessi per tardivo versamento nella misura del 2,5% fino al 31/12/2013 e 1% dal 01/01/2014.</p> <p>Versamento del tributo:</p> <p>codice tributo 6013 (contribuenti mensili);            codice tributo 6035 (contribuenti trimestrali).</p> <p>(Art. 13 c.1 lett. a DLGS 472/97)</p>	Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati

## PARTE SECONDA – SCADENZE VARIABILI DIPENDENTI DA UN EVENTO

Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Società di capitali tenute all'approvazione del bilancio	Deposito bilancio ed elenco soci: entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (Art. 2435 c.c.).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invio digitale: 1.Tramite il sistema Telemaco, a cui occorre essere previamente abilitati dalle Camere di Commercio o tramite le Organizzazioni di Categoria</li> </ul>
Deposito del bilancio al Registro Imprese	Con DPCM 10/12/2008 (G.U. n. 304 del 31/12/08) è stato emanato il decreto che ha individuato le specifiche necessarie per l'avvio del nuovo formato XBRL. L'obbligo di adottare le modalità di presentazione in formato XBRL sussiste per i bilanci relativi agli esercizi che si chiudono successivamente al 16/2/2009 (Circ. Unioncamere del 24/2/2009). In fase di prima applicazione, l'obbligo di cui al comma 1 si ritiene assolto con il deposito nel registro delle imprese, unitamente al bilancio di esercizio, e consolidato ove redatto, completi e nel formato usuale, delle tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale compilate secondo lo standard XBRL, sulla base delle specifiche tecniche pubblicate dall'Associazione XBRL Italia sul Sito XBRL, sentito il parere dell'OIC.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricordiamo che l'art. 31 della legge 340/2000 impone l'obbligo di invio telematico degli atti al Registro imprese. Pertanto le società di persone e di capitali, ivi comprese le società cooperative, i consorzi con attività esterna, i G.E.I.E. e gli enti pubblici economici sono tenute obbligatoriamente a trasmettere le domande, le denunce e gli</li> </ul>

	<p>atti esclusivamente in via telematica.</p> <p>•L'art. 6 del DPCM 10/12/2008, per gli atti diversi dal bilancio, prevede l'obbligo di deposito presso il registro imprese secondo le specifiche XML definite dal CNIPA. Tuttavia, nelle more della definizione delle specifiche di cui sopra è possibile allegare alle istanze un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell'atto, anche senza immagini contenute dalla scansione dei documenti cartacei.</p>	
Società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare	<p>L'art. 1, comma 33, lettera e) della Finanziaria 2008, modificando l'art. 77 del TUIR, ha stabilito l'aliquota IRES nella misura 27,5%. Tale disposizione ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.</p> <p>(art. 77 DPR 917/86, art. 4 co. 1 Dlgs 344/2003)</p> <p>I termini di presentazione relativi alla dichiarazione dei redditi non sono legati all'approvazione del bilancio, ma alla data di chiusura del periodo d'imposta, a decorrere dal 1/1/2002. Il DL. 63/2002, ha reintrodotto il legame tra scadenza di versamento delle imposte e data di approvazione del bilancio, unicamente nel caso in cui quest'ultima cada oltre il termine dei 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta.</p> <p>(DPR 7/12/2001 n. 435 e D.L. 15/4/2002 n. 63, convertito - L. 15/06/2002 n. 112)</p> <p>Il saldo dell'IRES e dell'IRAP dovuto in base alla dichiarazione dei redditi da parte delle società di capitali e degli altri soggetti IRES deve essere versato nei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio (16/06, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare);</li> <li>•entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio se questo è approvato, in base a disposizioni di legge, oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' il caso ad esempio in cui si avvalga della facoltà prevista dall'art. 2364 c.c. (proroga del termine legale di approvazione del bilancio a sei mesi, per particolari esigenze).</li> </ul> <p>In questa particolare ipotesi, qualora il bilancio non sia approvato nei maggiori termini suddetti, il versamento deve comunque avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative (ad. esempio 16/07 se differisco a sei mesi ed entro tale data non approvo il bilancio);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza (come previsto ai punti precedenti), con la maggiorazione dello 0,40% (16/07 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare).</li> </ul> <p>La presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP va effettuata entro il NONO MESE successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta se la dichiarazione è presentata in via telematica (art.2 co.2 DPR 322/98).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Ricordiamo che tutte le società di capitali, comprese le società cooperative, sono comunque obbligate all'invio telematico delle dichiarazioni (art. 3 co.2 DPR 322/98)</li> </ul> <p>Es: società con chiusura esercizio al 30/11/2010, con termine statutario per approvazione 31/03/2011 (4 mesi) ed approvazione avvenuta in seconda convocazione il 17/04/2011, dovrà versare le imposte entro il 16/05/2011 (giorno 16 del 6° mese successivo al 30/11) ed inviare telematicamente la dichiarazione entro il 31/08/2011 (NONO mese successivo al 30/11).</p> <p><b>RATEIZZAZIONE:</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 390/E del 20/12/2002 ha precisato che i soggetti IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare, possono rateizzare i versamenti relativi al saldo ed al primo acconto, fino alla scadenza del secondo acconto, al pari dei contribuenti</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tramite intermediario abilitato o</li> <li>➤ direttamente mediante:</li> <li>•il servizio Entratel per i soggetti che presentano per il 2007 la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</li> <li>•il servizio Internet per gli altri soggetti.</li> </ul>

	<p>con esercizio coincidente con l'anno solare. Ad esempio una società con chiusura 30/08 potrà rateizzare il saldo e l'aconto dovuti il 16/02 fino al 31/7 (undicesimo mese di esercizio, corrispondente al mese di novembre per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare). Non potrà invece rateizzare l'aconto dovuto in data 31/7.</p>	
Società di capitali in liquidazione  Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi	<p>DPR 7/12/2001 n. 435 e art. 37 del D.L. 223/2006 Il regolamento sulle semplificazioni fiscali ha stabilito le seguenti scadenze per la presentazione delle dichiarazioni delle imposte nell'ipotesi di liquidazione della società, indipendentemente dal fatto che la liquidazione sia volontaria, coatta, fallimentare, ecc.. Per le società di capitali i termini di versamento e di presentazione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•per il periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.: <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c. (così come modificato dall'art. 2, comma 5 del D.L. n. 16 del 02/03/2012);</li> <li>⇒la presentazione della dichiarazione entro il nono mese successivo in via telematica.</li> </ul> </li> <li>•per la dichiarazione relativa al risultato finale della liquidazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla data di chiusura della liquidazione o alla data del deposito del bilancio se prescritto;</li> <li>⇒la presentazione della dichiarazione entro il nono mese successivo in via telematica.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤Tramite intermediario abilitato o</li> <li>➤direttamente mediante:</li> <li>•il servizio Entratel per i soggetti che presentano per il 2007 la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</li> <li>•il servizio Internet per gli altri soggetti.</li> </ul>
Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali  Registro dei beni ammortizzabili Compilazione	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro TRE MESI dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi. (Art.16 DPR 600/73 – art. 7, comma 4-ter D.L. 357/94)). Ricordiamo che ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•i soggetti in contabilità ordinaria potranno non tenere più il registro dei beni ammortizzabili a condizione che le annotazioni da riportare in detto registro vengano effettuate nel libro giornale.</li> <li>•Le annotazioni a giornale, però, dovranno essere effettuate nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, in relazione alle annotazioni che avrebbero dovuto essere riportate nel registro dei beni ammortizzabili.</li> <li>•Inoltre, il regolamento dispone che il contribuente dovrà fornire in forma sistematica all'amministrazione finanziaria, ovviamente se richiesti, gli stessi dati che sarebbe stato necessario indicare nel registro dei beni ammortizzabili</li> </ul>	<p>Registro dei beni ammortizzabili o, in alternativa nel libro degli inventari (vedi art. 2 comma 1 DPR 695/96)</p>
Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali Libro inventari Compilazione	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 c.c. entro tre mesi dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi. (Art.15 DPR 600/73).</p>	Libro inventari